



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 85 R.V.

SEDUTA DEL 29/11/2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI.

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTINOVE

del mese di NOVEMBRE in Priolo Gargallo nella Casa Comunale.

Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ~~XXXXXXXX~~ in seduta di PRIMA ADUNANZA/PROSECUZIONE

ORDINARIA

sotto la presidenza del Sig. VALENTI ORAZIO - PRESIDENTE con l'assistenza del DR. GIUSEPPE ITALIA - SEGRETARIO GENERALE

**ALL'APPELLO RISULTANO:**

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOSCARINO SEBASTIANO	X		PEPE FELICE		X
CANDELARGIU MARCO	X		LOMBARDO SEBASTIANO	X	
CARDILLO BIAGIO	X		MARSALA FRANCESCA	X	
<b>LIMERI BRUNO</b>		X	MAROTTA PAOLO	X	
COCOLA ANTONINO	X		MENESELLO GIUSEPPE	X	
DI MAURO PIETRO	X		MONTAGNO GRILLO SALVATORE	X	
GARUFI FRANCESCO	X		RIZZA ANTONELLO		X
FALLICO SANTA	X		SULLO SALVATORE	X	
FIDUCIA GIUSEPPE	X		TEMPRA MARIA	X	
FORTUNA SALVATORE	X		VALENTI ORAZIO	X	

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, porta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142 recepito con L.R. n. 48/91:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**  
 IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Priolo G., il 23/11/2004 (DR. G. ITALIA) (SIG. RA. C. SERRATORE)

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
 Priolo G., il ===== =====

## IL PRESIDENTE

Passando a trattare l'argomento relativo all'oggetto invita la Sig.ra Serratore a relazionare.

(Entrano in aula i consiglieri Pepe, Rizza e Limeri per cui il numero dei consiglieri presenti si eleva a 20/20.)

Dopo la relazione il consigliere Sullo, presa la parola, si compiace con l'Amministrazione che ha finalmente deciso di applicare questo condono Tributario da lui stesso proposto da diverso tempo.

Anche il consigliere Montagno si dichiara favorevole, insieme al suo gruppo, all'approvazione di questo condono, perché permetterà ai cittadini che non avevano potuto pagare di sanare il debito.

Il consigliere Fiducia dichiara invece che per principio è contrario ai condoni, tuttavia considerati i numerosi contenziosi esistenti, è opportuno applicare questo condono e quindi si dichiara favorevole a nome suo e del suo gruppo di maggioranza.

Il consigliere Pepe, presa la parola, dichiara che pur essendo favorevole al condono si asterrà insieme al suo gruppo da tutte le votazioni che si faranno da questo momento a causa dell'atteggiamento della maggioranza che ha voluto dare la preferenza a taluni argomenti anziché altri altrettanto importanti.

Anche il consigliere Rizza si associa a quanto riferito dal consigliere Pepe, perché pur essendo favorevole al condono, contesta il metodo adottato dalla maggioranza, pertanto si astiene.

Il consigliere Fortuna, presa la parola, si rammarica a causa delle astensioni appena dichiarate che sono solo un modo per non esprimersi, poi chiede alla Sig.ra Serratore se sono più i contribuenti che evadono o eludono il pagamento, perché allora non sarebbe giusto per il contribuente onesto.

La Sig.ra Serratore risponde che così non è semplice dare una risposta in quanto esistono tante tipologie di contribuenti.

Il Presidente esaurita la discussione propone di mettere ai voti la proposta, che viene approvata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti (Pepe, Limeri, Rizza e Valenti).

Si passa poi a votare per la immediata esecutività stante la necessità di applicare il condono nell'immediato.

La proposta messa ai voti viene approvata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti (Pepe, Limeri, Rizza e Valenti).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la discussione;

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTA** la delibera di G.M. n.98 del 30/06/2004 che qui si richiama per intero;

**VISTO** l'art.13, della Legge 27/12/2002, n.289, che testualmente recita:

**ART.13** – Definizione dei Tributi Locali.



1. Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'Ente Locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni, delle Province e dei Comuni tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali ai tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad Enti Territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

**VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Tributi, giusta nota prot. n.339/Trib. del 29/04/2004, con il quale vengono ben evidenziate tutte le problematiche inerenti il condono fiscale per gli Enti Locali;

**CONSIDERATO CHE**, questa amministrazione, supportata dal suddetto parere, intende applicare il condono per tutti i tributi di propria competenza per:

- Incrementare le riscossioni di entrate correnti nel corso dell'esercizio, con un significativo contributo alla soluzione dei problemi di cassa collegati al Patto di stabilità interno.
- Consolidare negli anni futuri le maggiori somme incamerate;
- Evitare i maggiori costi per le procedure di accertamento per i procedimenti contenziosi pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie ed in altri organi giurisdizionali in grado superiore;
- Aggiornare la banca dati del Comune, grazie alla possibilità offerta al contribuente di denunciare correttamente la propria situazione per ciascun tributo condonabile;



**COMUNE DI PRIOLO GARGALLO**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi comunali**

**Articolo 1**

**Scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2003 in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed imposta comunale imprese, arti e professioni.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

**Articolo 2**

**Ambito di applicazione**

1. Il seguente regolamento si applica ai seguenti tributi comunali:
  - a. Imposta comunale sugli immobili (ICI);
  - b. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti su pubbliche affissioni;
  - c. Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
  - d. Imposta comunale imprese, arti e professioni (ICIAP);
  - e. Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP);

**Articolo 3**

**Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia  
di Imposta Comunale Sugli Immobili**

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle



- hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari all'annualità 2002 - 2003 con il versamento di una somma pari all'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi all'annualità di cui al comma 1°, con il versamento di una somma pari all'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi della sanzione amministrativa tributaria.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2002 e 2003.
  4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n° 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### **Articolo 5**

##### **Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani**

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n° 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i



3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi agli elementi d'imposta di cui alla cartella esattoriale di pagamento, notificata al soggetto passivo, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### Articolo 7

##### Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relative alla annualità 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari alla tassa o alla maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001, 2002, e 2003 con il versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta con l'esclusione degli interessi o della sanzione amministrativa tributaria.
3. Le partite relative agli anni 2000, 2001 e 2002 iscritte nei ruoli coattivi, dati in riscossione alla concessionaria, possono essere condonate con il pagamento dell'imposta escludendo sanzioni ed interessi.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, o a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità da condonare.



**Articolo 9**  
**Procedimenti coattivi in corso**

1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti di riscossione coattiva, l'Ufficio tributi, ricevuta la richiesta con i relativi allegati di cui all'art. 8, dopo aver provveduto al riscontro dell'avvenuto pagamento dispone il formale ~~discarico~~ delle somme residuali della partita. Non si dà comunque luogo a rimborso di tributi, sanzioni ed interessi già pagati.

**Articolo 10**  
**Misure agevolative**

1. Nei confronti dei contribuenti che, con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 8 comma 4°, hanno richiesto la definizione agevolata dei tributi comunali di cui al precedente art. 2, vengono concesse le agevolazioni di effettuare i versamenti dei tributi dovuti senza il pagamento di sanzioni ed interessi con le seguenti modalità:
  - la 1° rata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento;
  - le tre rate successive con cadenza mensile a decorrere dalla scadenza della 1° rata.

**Articolo 11**  
**Definizione di procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale**

1. Per i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, in qualunque stato e grado, la richiesta di sospensione del giudizio presentata dal contribuente, al giudice presso il quale pende il procedimento, nella quale lo stesso dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, sino alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza di condono e/o pagamento dell'imposta dovuta.
2. Il procedimento si estingue con l'adempimento, da parte del contribuente, degli obblighi imposti dal provvedimento di definizione agevolata introdotto, previa comunicazione, al giudice competente, dell'avvenuto esatto adempimento tributario.
3. Detta agevolazione consiste, in caso di liti pendenti, nell'abbattimento del 10% dell'imposta netta e nell'azzeramento di sanzioni ed interessi sulle somme oggetto della controversia, fatti salvi i diritti dell'esattore.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(A. RIZZA)

IL PRESIDENTE

(O. VALENTI)

IL SEGRETARIO GENERALE

(DR. G. ITALIA)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 16/01/2005

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 16/01/2005 al 31/01/2005 e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data 14/01/2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DR. G. ITALIA)

Data 01/02/2005

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(DR. GIUSEPPE ITALIA)



**Articolo 16**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Al presente regolamento è data, a cura del responsabile dell'ufficio, la massima pubblicità a mezzo di manifesti, ed altri mezzi ritenuti idonei.
2. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.
3. Copia del regolamento è trasmessa, agli effetti di cui al precedente art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento, alle competenti commissioni tributarie provinciale e regionale ed alla suprema Corte di Cassazione.